

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4961 del 18/09/2017
Oggetto	D.Lgs 152/06 parte terza. L.R. 5/06. D.G.R. 286/05. Ditta Service Petroli S.a.s. di Gianni Stanco, impianto di via Gorghetto 2, Bomporto (MO). Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento in acque superficiali.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5143 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.Lgs 152/06 PARTE TERZA. L.R. 5/06. D.G.R. 286/05. DITTA SERVICE PETROLI S.A.S. DI GIANNI STANCO, IMPIANTO DI VIA GORGHETTO 2, BOMPORTO (MO). AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.

Richiamati:

- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- le linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n° 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante norme in materia ambientale"
- la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale all'articolo 5 si confermano alle Province le funzioni in materia ambientale già detenute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N° 286/05"
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

visti:

- la determinazione n° 3139 del 2 settembre 2016, avente scadenza il 1 settembre 2020, con la quale è stata rinnovata e volturata l'autorizzazione alla ditta "ENI rete oil&nonoil S.p.A.", con sede legale a Roma, via Laurentina 449 e impianto a Bomporto (Mo), via Gorghetto 2, a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di distributore carburanti e autolavaggio;
- la domanda della ditta "Service Petroli S.a.s. di Gianni Stanco", acquisita agli atti della SAC di ARPAE Modena con protocollo n° 14363 del 19 luglio 2017, tesa ad ottenere la voltura senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento derivanti dall'insediamento ubicato a Bomporto (Mo), via Gorghetto 2;

- la nota della ditta Service Petroli S.a.s. di Gianni Stanco assunta agli atti con protocollo n° 15156 del 9 agosto 2017, con la quale si dichiara l'avvenuto rispetto delle prescrizioni in scadenza contenute nell'autorizzazione vigente;

considerato che:

- la ditta, nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della pensilina confluiscono direttamente in acque superficiali senza alcun trattamento;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono trattate mediante impianto biologico a letto percolatore;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di piazzale di pertinenza delle pompe di distribuzione dei carburanti, a rischio di inquinamento di idrocarburi, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e disoleatore a coalescenza, sono convogliate in acque superficiali nel punto individuato in planimetria come n° 1;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla parte di piazzale prospiciente il locale gestore, l'officina e le pompe per la distribuzione del metano e del GPL, a rischio di inquinamento di idrocarburi, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e disoleatore a coalescenza, sono convogliate in acque superficiali nel punto individuato in planimetria come n° 3;
- le acque reflue derivanti dall'autolavaggio, previo trattamento con impianto di depurazione biologico, sono convogliate in acque superficiali nel punto individuato in planimetria come n° 3;
- ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche";
- ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 le acque meteoriche di dilavamento trattate nei due impianti di cui sopra sono classificabili come "acque reflue di dilavamento";
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue prodotte dall'attività di autolavaggio sono classificabili come "acque reflue industriali";
- le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione allo scarico;
- l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

considerato altresì che:

- la ditta ha dichiarato di aver eseguito i lavori descritti nel progetto acquisito agli atti con protocollo n° 16212 del 1 settembre 2016 entro la data del 31 ottobre 2016.

- la documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente l'espletamento della relativa istruttoria tecnica di autorizzazione allo scarico;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto;
- si rende necessario revocare l'autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione n° 3139 del 2 settembre 2016, precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.
- non si rilevano motivi ostativi al rilascio di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs 152/06;

reso noto che:

- La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.
- Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di revocare l'autorizzazione allo scarico già rilasciata con Determinazione n° 3139 del 2 settembre 2016 alla ditta ENI rete oil&nonoil S.p.A. di Roma.
- 2) di autorizzare il gestore della ditta Service Petroli S.a.s. di Gianni Stanco con sede legale a Rimini (RN), via Soardi 5 per l'impianto ubicato in via Gorghetto 2, Bomporto (MO), a scaricare le acque reflue industriali, nella quantità indicativa di 1420 m³/anno, nonchè le acque reflue di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, nel Cavo Canalino del Bosco, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.
- 3) Che lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;

- 4) che il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 5) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 6) i valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;
- 7) s'individuano come manufatti di prelievo ai fini dei campioni fiscali i pozzetti di ispezione posti immediatamente a valle del relativo impianto di trattamento. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 8) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle infrastrutture fognarie a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
 - registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi delle norme vigenti;
- 10) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
 - 11) i fanghi di risulta degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
 - 12) dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta agli impianti di trattamento delle acque reflue e/o

- alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla S.A.C. di ARPAE Modena che provvederà alla revoca della presente autorizzazione;
- 13) che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 - 14) Di confermare che il presente provvedimento ha efficacia **sino al 1 settembre 2020**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
 - 15) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, in bollo, conformemente al modello predisposto ai sensi della normativa vigente e completa di tutta la documentazione necessaria, **con almeno 1 anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata**.
 - 16) Di dare atto che il Servizio Territoriale distretto Area Nord di ARPAE Modena è incaricato di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e della DGR 286/2005, trasmettendone gli esiti alla S.A.C. di ARPAE Modena.
 - 17) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
 - 18) Di trasmettere copia della presente autorizzazione alla ditta "Service Petroli S.a.s. di Gianni Stanco", al Comune di Bomporto (Mo) e al ST Area Nord di ARPAE Modena.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.